



# CITTA' DI PARTINICO

Prov. di Palermo

## Settore Servizi Sociali

**OGGETTO: capitolato speciale d'appalto relativo all'affidamento di vari servizi per la Casa di Riposo "Can. Cataldo".**

**PREMESSO** che l'Amministrazione Comunale di Partinico in attuazione della legge regionale 22/86 di riordino dei servizi socio-assistenziali ed in conformità al proprio modello dei servizi, intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio;

**VISTO** l'art. 113 bis del D.Lgs. 267/00 e succ. modifiche ed integrazioni

**CHE** nei confronti dei cittadini anziani soli e/o senza adeguato supporto familiare o in condizioni di ridotta o non autosufficienza, che riconoscono nella struttura residenziale maggiore tutela rispetto al proprio domicilio, l'Amministrazione comunale intende assicurare una dignitosa condizione di vita;

**CHE** il Comune di Partinico da diversi anni ha aperto una Casa di Riposo per anziani, la cui gestione è di propria esclusiva pertinenza e che risponde ai bisogni del territorio;

**CHE** la consistenza dell'attuale personale in organico, la necessaria specializzazione di talune figure professionali, i limiti delle assunzioni negli Enti Locali imposti dalla L. 448/01e succ. modifiche ed integrazioni, inducono l'A.C. ad affidare ad Enti del privato sociale la fornitura di prestazioni sia ausiliario sia specialistico, mediante stipula di convenzione sulla scorta di elementi di valutazione che privilegiano il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste nonché a pervenire ad un miglioramento della qualità del servizio attese le sempre più crescenti esigenze dell'utenza;

### CONVENZIONE

#### Art. 1

#### Oggetto e utenza

La convenzione ha per oggetto la fornitura dei seguenti servizi per la Casa di Riposo "Canonico Antonio Cataldo":

- assistenza personale agli anziani;
- preparazione, cottura e somministrazione dei cibi;
- lavanderia, guardaroba, stireria;
- assistenza infermieristica;
- Assistenza sociale;

## Art. 2

### Prestazioni

L'Ente convenzionato s' impegna all'espletamento di tutte le attività necessarie al buon andamento del servizio residenziale. Nello specifico si dovranno realizzare le seguenti attività:

#### 1) Assistenza personale;

- cura quotidiana dell'igiene dell'utente, anche mediante interventi più volte al giorno, in termini di bagni/docce, cambio pannoloni e conseguente pulizia e igiene personale dell'anziano; servizio di parruccheria, barberia, manicure e pedicure e quant'altro attenga all'igiene personale;
- riassetto dei letti, pulizia e sistemazione delle camere e dei bagni annessi;
- assistenza e aiuto nella deambulazione e nell'accompagnamento all'interno della struttura;
- assistenza e aiuto nell'assunzione dei pasti.

#### 2) Cucina:

- preparazione e cottura dei cibi;
- somministrazione del vitto nel rispetto della tabella dietetica elaborata dall'Ente convenzionato tramite medico dietologo e approvata dall'Autorità sanitaria competente;
- corretta conservazione degli alimenti e dei cibi.

#### 3) Lavanderia-guardaroba-stireria:

- prestazioni per almeno due volte alla settimana relative al ritiro e riconsegna dell'abbigliamento degli utenti e di tutta la biancheria, lavata e stirata;
- manutenzione e rammendo di lenzuola, asciugamani, federe, coperte, tende, tovaglie, abbigliamento e biancheria dell'utente etc;
- aiuto agli utenti nella sistemazione dei guardaroba personali.
- Pulizia e sistemazione degli ambienti di lavanderia-guardaroba e stireria
- Corretta tenuta e utilizzo delle attrezzature in dotazione;

#### 4) Assistenza infermieristica:

- Assistenza e controllo giornaliero delle condizioni degli utenti, secondo le modalità e tempi determinate dalla direzione della Casa di Riposo;
- Tenuta delle cartelle sanitarie dell'utente costantemente aggiornate;
- collegamento con le strutture sanitarie e con i medici di base;
- somministrazione delle terapie prescritte;
- custodia regolare, di farmaci e di altri prodotti sanitari e del locale infermeria.
- 

#### 5) assistenza sociale

- tutti gli interventi socio assistenziali necessari per gli ospiti, o per gli utenti da ricoverare, ivi compreso il disbrigo pratiche amministrative, previdenziali e quant'altro utile e necessario per l'ospite della struttura.

## Art.3

### Personale

Per l'erogazione delle prestazioni l'Ente convenzionato si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio-lavoratore, dipendente, il seguente personale qualificato:

- **n. 6** Assistenti Personali full-time con i quali l'Ente si impegna a mantenere il rapporto operatore-utente anche nelle festività e a garantire la presenza di 2 unità nelle ore notturne;
- **n. 1** infermiere per 21 ore settimanali, compresa la domenica e i giorni festivi;
- **n. 1** addetto a lavanderia-stireria-guardaroba full-time
- **n. 1** cuoco full-time;

- **n. 1** cuoco part-time per le domeniche e i giorni festivi, e per i casi di assenza o impedimento del cuoco full time.
- **n. 1** assistente sociale part-time

L'Ente deve garantire che il personale qualificato sia in possesso del titolo di studio specifico e della qualifica professionale richiesta.

#### Art. 4

##### **Trattamento economico**

L'Ente dovrà assumere il personale nel rispetto dell'art. 34 del CCNL per i lavoratori del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo ed inserimento lavorativo, che stabilisce i modi e le condizioni per le assunzioni da parte dell'azienda subentrante, e ciò allo scopo di perseguire il miglioramento della professionalità e la continuità di lavoro del personale stesso.

Al personale impiegato deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal CCNL di categoria in atto vigente. L'ente convenzionato è obbligato a produrre, entro trenta giorni dall'inizio della fornitura dei servizi, a produrre in copia fotostatica autenticata tutta la documentazione comprovante in ordine alla stipula dei contratti di lavoro. Inoltre, a cadenza trimestrale, l'Ente convenzionato dovrà esibire copia delle buste paga dei lavoratori. La mancata applicazione del CCNL anche parziale, comporta la rescissione del contratto. A tutela degli interessi degli operatori, l'Ente aggiudicatario dovrà accreditare le retribuzione mensile sul conto corrente indicato da ciascun operatore se richiesto da quest'ultimo.

#### Art.5

##### **Prescrizioni**

Tutto il personale in servizio deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, se dovuto in conformità alle vigenti disposizioni in materia. Lo stesso personale dovrà essere formato e informato, con onere a carico dell'ente convenzionato, sulle norme di sicurezza e di pronto intervento sul posto di lavoro. L'Ente convenzionato( nella qualità di datore di lavoro del personale fornito al Comune) viene onerato dell'obbligo di provvedere a fornire detto personale di tutte le attrezzature necessarie per l'assolvimento dei compiti allo stesso attribuiti dalle vigenti leggi in materia di sicurezza e pronto intervento sul posto di lavoro, ivi comprese le cassette di pronto soccorso munite delle medicine e dei presidi medico chirurgici necessari a far fronte alle emergenze.

In caso di assenza o impedimento di unità del personale fornito, l'Ente affidatario si obbliga a provvedere alla sostituzione dello stesso al fine di garantire i servizi, dandone tempestiva comunicazione alla Direzione amministrativa della Struttura.

Il personale OSA, durante il servizio, dovrà indossare apposito camice bianco ed esibire cartellino di riconoscimento con l'indicazione delle generalità e la qualifica rivestita.

Il personale in servizio presso la struttura residenziale dovrà mantenere un atteggiamento e comportamento assolutamente rispettoso e riguardoso nei confronti degli anziani ospiti, pena l'applicazione di sanzioni disciplinari.

lo stesso personale è tenuto a rispettare scrupolosamente la privacy degli anziani e della Casa di Riposo.

#### Art. 6

##### **Volontariato**

L'Ente convenzionato, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di personale del Servizio Civile e di volontari a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari e dal personale del Servizio civile, assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile contro terzi,

oltre al rimborso spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di qualsivoglia forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'Amministrazione Comunale e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari e il personale del servizio civile non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato.

#### Art. 7

##### **Organizzazione e controllo**

Il controllo dell'organizzazione dei servizi forniti e del personale in servizio per conto dell'ente convenzionato, incluso quello derivante da eventuali offerte aggiuntive, è di esclusiva competenza del Comune che tramite il Funzionario Responsabile della Casa di Riposo può assegnare gli operatori ai vari servizi con facoltà di modificare il piano di lavoro che mensilmente deve essere sottoposto all'approvazione del predetto funzionario, il quale verifica se il servizio è prestato con regolarità e conformemente alle mansioni, qualifiche e compiti del personale stesso.

L'Ente convenzionato si obbliga a consegnare, entro il termine assegnato dal Funzionario Responsabile della Casa di Riposo, l'eventuale materiale e attrezzature di supporto offerte in sede di offerta di progetto migliorativo.

#### Art. 8

##### **Modalità di pagamento**

All'Ente verrà corrisposto mensilmente, il pagamento delle spettanze/salvo ritardi dovuti a motivi tecnico-amministrativi, o a fattori indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione comunale quale per esempio l'eventuale indisponibilità di cassa. L'Ente dovrà presentare fattura valida fiscalmente, e copia della documentazione probante l'avvenuto pagamento delle somme dovute per contributi previdenziali e assicurativi.

**L'Ente convenzionato si impegna a liquidare con regolarità mensile le spettanze dovute al personale, indipendentemente dai tempi occorrenti al Comune per il pagamento delle fatture relative ai servizi forniti.**

**Il ritardato pagamento delle predette spettanze al personale per due mensilità consecutive è da intendersi grave inadempienza contrattuale, da tenersi in conto anche per quanto previsto al successivo art. 10 comma 5.**

#### Art. 9

##### **Durata e costo del servizio**

La convenzione avrà la durata specificatamente indicata nel contratto di appalto di cui il presente capitolato fa parte integrante e per l'importo di aggiudicazione, oltre IVA nella misura del 4% se e in quanto dovuta.

E' espressamente escluso il rinnovo tacito della fornitura di servizi.

L'Ente convenzionato si impegna a mantenere invariato, per tutto l'arco della durata del presente-contratto, il costo del servizio.

**L'Amministrazione Comunale appaltante si riserva** di rinnovare, alla scadenza, il contratto, ove ciò sia consentito dalle norme in materia, a condizione che gli obblighi contrattuali siano stati assolti in modo soddisfacente, previo l'accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, nonché l'accettazione da parte della ditta affidataria ai sensi dell'art.57 del D.lgv n.163\2006 e succ. modif. ed integrazioni.

Art. 10

**Sanzioni e Recesso**

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di accertare, a mezzo il Responsabile amministrativo della Casa di Riposo, l'assolvimento degli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze alla controparte.

Trascorsi 30 giorni dalla contestazione, senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso.

Se la parte inadempiente è l'Ente convenzionato, l'Amministrazione Comunale ha diritto di sospendere la liquidazione ed i compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 11

**Validità della convenzione**

La presente convenzione è valida con decorrenza dall'avvio del servizio. Il Comune si riserva di rescindere il contratto qualora dovesse procedere all'attivazione delle società miste previste dai piani di fuoriuscita degli LSU, ex art. 23 ed LPU.

Rimane l'obbligo per l'Ente convenzionato di produrre all'atto della sottoscrizione:

- elenco nominativo degli operatori con il relativo titolo professionale.
- copia del contratto di lavoro stipulato con i singoli operatori.
- elenco nominativo degli operatori volontari e/o del servizio civile.
- copia della polizza assicurativa operante a copertura dell'attività svolta dagli operatori.

Art. 12

**Rinvio**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e della normativa in materia.

Art. 13

**Registrazione**

Le tasse di bollo di registro e i diritti di rogito sono a carico dell'Ente convenzionato.

Art. 14

**Foro competente**

Viene esclusa ogni forma di arbitrato.

In caso di controversia giudiziale, il foro competente è quello di Palermo.